

concordato, insistiamo anzi per il fallimento, in questo caso si deve attendere il decorso di 20 giorni?

Sorani, relatore. Domando di parlare.

Presidente. Parli.

Sorani, relatore. Non ha bisogno di spiegazione ciò che domanda il collega Vigna. Quando vi sono tanti creditori rappresentanti oltre il quarto del passivo che non vogliono il concordato, si va necessariamente al fallimento secondo stabilisce l'articolo 20. Se creditori rappresentanti il passivo per più di un quarto negano il concordato, la maggioranza non ci sarà prima né poi. Quindi inutile parlar di concordato.

Pala. Domando di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Pala. Non vorrei che da questa discussione nascessero equivoci, i quali potrebbero nell'applicazione della legge dar luogo a gravi inconvenienti. Ho inteso dire dall'onorevole relatore, credo certamente per inavvertenza...

Sorani, relatore. Tutt'altro! pensatamente!

Pala. ...che se una maggioranza di un quarto respinge il concordato, il tribunale deve dichiarare il fallimento.

Questo non può ammettersi.

Sorani, relatore. Ma no!

Pala. Questo è già inteso *ab initio*.

Sorani, relatore. Ma neanche per sogno! Legga l'articolo 20.

L'onorevole Pala cade in equivoco, forse perchè non ha sott'occhio l'ultimo capoverso dell'articolo 20 che dice chiaramente che ove « il tribunale riconosca che le opposizioni di cui all'articolo precedente lascino sussistere le maggioranze richieste » (il che non sarà; vi sono creditori che rappresentano un passivo superiore al quarto, che dichiarano di opporsi al concordato) « omologa il concordato »; altrimenti dichiara d'ufficio il fallimento.

Pala. Ma allora questo articolo sarebbe in contraddizione con l'articolo terzo che nell'ultima sua parte ammette la possibilità che si respinga il concordato preventivo.

Sorani, relatore. Ma no! Ma no! L'onorevole Pala cade in altro equivoco. All'articolo terzo può o no dichiararsi il fallimento secondo risulta o no la cessazione dei pagamenti, qui invece deve sempre dichiararsi perchè la procedura di concordato è già aperta e fallita è la prova di quella cessazione di pagamenti che porta la dichiarazione di fallimento d'ufficio.

Presidente. Onorevole Vigna...

Vigna. Date le dichiarazioni del relatore che ritiene implicito nell'articolo 20..

Sorani, relatore. No, anzi esplicito.

Vigna... che ritiene esplicito nell'articolo 20 il concetto del mio emendamento, io non ho più ragione d'insistervi.

Presidente. Dunque, non insistendo più l'onorevole Vigna nel suo emendamento, metto a partito l'articolo 17.

(È approvato).

Art. 18.

« Tre giorni prima dell'udienza stabilita per la omologazione, il commissario giudiziale deposita in cancelleria il suo parere motivato sul merito del concordato.

« Nell'udienza suindicata il giudice delegato fa la relazione della causa. Il debitore e i creditori hanno diritto d'intervenire nel giudizio.

« Il tribunale potrà invitare in Camera di consiglio per gli opportuni schiarimenti il commissario giudiziale, previo avviso al debitore e ai creditori intervenuti. »

(È approvato).

Art. 19.

« Il tribunale nella sentenza di omologazione, apprezzerà in via provvisoria e presuntiva la sussistenza e l'ammontare dei crediti contestati al solo effetto di stabilire se concorrono le maggioranze richieste, senza pregiudizio delle pronunzie definitive. »

(È approvato).

Art. 20.

« Il tribunale ove riconosca che il debitore è meritevole del beneficio del concordato; che le opposizioni di cui all'articolo precedente lasciano sussistere le maggioranze richieste; che le proposte di concordato, non minore del 35 per cento...

Sorani, relatore. Qui bisogna dire 40 per cento.

Presidente. ...sono legittime e presentano sicurezza di esecuzione, omologa il concordato.

« Nella stessa sentenza di omologazione il tribunale ordina il deposito giudiziale del dividendo che potrà spettare ai creditori contestati.

« Se invece il concordato non è omologato, il tribunale dichiara d'ufficio il fallimento. »

L'onorevole Aguglia ha un emendamento, e sebbene egli non sia presente...

Sorani, relatore. Va da sè; si deve dire 40 per cento, perchè ieri fu emendato così l'articolo terzo.